



COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.15 DEL 30-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2022 D.LGS. 360/1998**

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:45 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

DI FLORIO GRAZIANA	SINDACO	Presente
DI FRANCESCO ORESTE	CONSIGLIERE	Presente
MARCOVECCHIO MANUELE	CONSIGLIERE	Presente
D'ANGELO FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
PAGLIONE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
DI STEFANO SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
FITTI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
D'AMICO CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
D'ALBERTO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Presenti N. 13

Assenti N. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Rosanna Panella che provvede alla redazione del presente Verbale.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il **Presidente** D'ANGELO FILIPPO espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 13 in data 30.03.2021 con la quale è stato confermato per l'anno 2021, l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF nella misura dello 0,8%;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2022/2024;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Ritenuto opportuno, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 334.424,87 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. N. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (D'Amico, D'Alberto, Antenucci Marco e Boschetti Roberta) e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di confermare in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'anno 2022, nella misura dello 0,8% senza soglia di esenzione in funzione del reddito;
2. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D. lgs. N. 267/2000 con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (D'Amico, D'Alberto, Antenucci Marco e Boschetti Roberta) e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
FILIPPO D'ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-05-2022

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Cupello, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella
